

AVVERTENZE:

Le norme tributarie regolamentari in materia di accertamento e riscossione dei tributi, tuttora risultanti inserite nei singoli regolamenti del Comune di Gallarate, ma incompatibili con le disposizioni introdotte dalla Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), nonché dal Decreto Legge n.223/06, convertito nella Legge n.248/06, devono intendersi disapplicate ove superate dalla normative statale più recente.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

INDICE GENERALE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 -	DESTINATARI	4
ART. 3 -	ENTE GESTORE DEL SERVIZIO	4
ART. 4 -	INDIRIZZI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 5 -	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	5
ART. 6 -	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 7 -	RIFIUTI SOLIDI URBANI	6
ART. 8 -	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	6
ART. 9 -	RIFIUTI SPECIALI	6
ART. 10 -	RIFIUTI PERICOLOSI	7
ART. 11 -	DEFINIZIONI	7
ART. 12 -	DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE	7
ART. 13 -	CRITERI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI	8
ART. 14 -	CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	9
ART. 15 -	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI AGLI URBANI	9
ART. 16 -	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	10
ART. 17 -	RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	10
ART. 18 -	TASSA/TARIFFA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	10
ART. 19 -	MODALITA' DI RACCOLTA	10
ART. 20 -	DIVIETO DI ABBANDONO	11
ART. 21 -	DIVIETO DI CONFERIMENTO	11
ART. 22 -	DIVIETO DI CONFERIMENTO CON I RIFIUTI URBANI	11
ART. 23 -	AREA DI ESPLETAMENTO DELLA RACCOLTA	11
ART. 24 -	TRASPORTO DEI RIFIUTI	11
ART. 25 -	UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 26 -	UTENZE NON DOMESTICHE	12

TITOLO II NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA..... 13

<i>ART. 27 - INDIRIZZI GENERALI.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 28 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA</i>	<i>13</i>
<i>ART. 29 - FINALITA' DELLA RACCOLTA.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 30 - CRITERI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 31 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>	<i>15</i>
<i>ART. 32 - RACCOLTA A DOMICILIO.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 33 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 34 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI LIQUIDI.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 35 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI</i>	<i>19</i>
<i>ART. 36 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 37 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI DETERMINATE FRAZIONI MERCEOLOGICHE</i>	<i>20</i>
<i>ART. 38 - ECOSTAZIONE ATTREZZATA PER LA RACCOLTA</i>	<i>21</i>

TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 23

<i>ART. 39 - DEFINIZIONE.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 40 - RACCOLTA, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 41 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI</i>	<i>23</i>

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO 25

<i>ART. 42 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE</i>	<i>25</i>
<i>ART. 43 - CONTENITORI - CESTINI PORTA RIFIUTI.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 44 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 45 - PULIZIA DEI MERCATI</i>	<i>26</i>
<i>ART. 46 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI</i>	<i>27</i>
<i>ART. 47 - PULIZIA DI AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI</i>	<i>27</i>
<i>ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA-PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI, FIERE, RADUNI E MANIFESTAZIONI A SCOPO DI LUCRO.....</i>	<i>27</i>
<i>ART. 49 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SENZA FINALITA' DI LUCRO.....</i>	<i>28</i>
<i>ART. 50 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DEI TERRENI NON EDIFICATI</i>	<i>28</i>
<i>ART. 51 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI.....</i>	<i>28</i>
<i>ART. 52 - ASPORTO DEI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE.....</i>	<i>29</i>
<i>ART. 53 - PULIZIA DI ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI.....</i>	<i>29</i>
<i>ART. 54 - SGOMBERO DEL GHIACCIO E DELLA NEVE: OBBLIGHI VARI</i>	<i>29</i>

TITOLO V NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 31

ART. 55 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE..... 31
ART. 56 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI..... 31
ART. 57 - RIFIUTI SANITARI..... 32
ART. 58 - RIFIUTI CIMITERIALI..... 32
ART. 59 - RIFIUTI SPECIALI INERTI..... 33
ART. 60 - RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO..... 33
ART. 61 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO .. 34
ART. 62 - OLI MINERALI ESAUSTI..... 34

TITOLO VI NORME FINALI 35

ART. 63 - CONTROLLI VARI..... 35
ART. 64 - SANZIONI..... 35
ART. 65 - INFORMAZIONI..... 35
ART. 66 - RIFERIMENTO A NORME REGIONALI E COMUNALI..... 35
ART. 67 - RIFERIMENTI NORMATIVI..... 36
ART. 68 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO..... 36

ALLEGATI

Allegato 1 - Tabella 1 - Elenco rifiuti assimilati 37
Allegato 1 - Tabella 2..... 39
Allegato 2 - Raccolta rifiuti differenziati da utenze domestiche..... 40
Allegato 3 - Violazioni e sanzioni 41
Allegato 4 - Raccolta differenziata dei rifiuti a domicilio – Elenco indicativo delle tipologie di rifiuti..... 43
Allegato 5 – Riferimenti normativi..... 44

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Gallarate, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il regolamento si informa, inoltre, a quanto disposto dalla L.R. 1 luglio 1993 n. 21 ed al successivo Regolamento regionale n. 1 dell'11 aprile 1994.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi di cui al D.Lgs. 11.05.99, n. 152, art. 63, comma 1;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave;
 - c) alle carogne ed ai rifiuti agricoli quali le materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) agli scarichi disciplinati dal D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, art. 163;
 - e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13/7/66 n. 615 ed ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
 - f) agli esplosivi.

ART. 2 - DESTINATARI

1. Il presente regolamento si applica nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

ART. 3 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di cui all'art.1 è di competenza del Comune di Gallarate che vi provvede, con diritto di privativa, mediante apposito soggetto di seguito chiamato Ente Gestore.

ART. 4 - INDIRIZZI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, deve essere condotta in osservanza dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche.
2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone, inoltre, il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati con il D.Lgs. 22/97.

ART. 5 - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1. Questo regolamento è in applicazione di quanto previsto dalle seguenti normative in materia di disciplina dei servizi comunali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati:

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389;
- Legge 29 ottobre 1987, n. 441 - conversione in legge con modifiche del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti (testo coordinato, G.U. 31 ottobre 1987, n. 255) relativamente agli artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
- Legge 9 novembre 1988, n. 475 - conversione in legge con modifiche del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali (testo coordinato, G.U. 10 dicembre 1988, n. 289) relativamente agli artt. 7, 9 e 9-quinquies;
- Decreto ministro Ambiente 29 maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi (G.U. 12.06.1991, n. 136);
- Legge regionale 1 luglio 1993 n. 21 - Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni delle regioni e delle province;
- Regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 - Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili.

ART. 6 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali del quale il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi:

- **rifiuti urbani:**
 - a) **urbani non pericolosi**
 - b) **urbani pericolosi**
- **rifiuti speciali:**
 - a) **speciali non pericolosi**
 - b) **speciali pericolosi**

ART. 7 - RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D. Lgs 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- ### 1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D.Lgs. 22/97, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli elencati nella tabella all.1).

ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 10 - RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97.

ART. 11 - DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) conferimento: le modalità di consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
 - c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
 - d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
 - e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
 - f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire tal quali e a favorire il recupero di materiali ed energia dalle materie contenute nei rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino alla attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
 - g) ecostazione per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata a ricevere, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
 - h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
 - i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero in qualche modo suscettibili di riuso.

ART. 12 - DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:
 - conferimento;
 - raccolta;
 - trasporto;
 - spazzamento
 - trattamento;
 - smaltimento finale.

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. 267/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - CRITERI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

1. Con riferimento all'art. 8 del presente regolamento l'Amministrazione adotta le soglie quantitative entro le quali i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani e quindi conferibili all'ordinario servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano ricompresi nell'all.1) ed individuati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97.
3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti di cui al comma 2 devono provenire da:
 - a) attività di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), del D.Lgs. 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie, individuati ai sensi dell'art. 45, comma 4), lettera c) del medesimo decreto;
 - b) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi e di servizi, con esclusione dei rifiuti di cui al citato art.7, comma 3, lettera c), derivanti da lavorazioni industriali.
4. Le soglie di produttività per unità di superficie occupata, suddivise nelle diverse categorie e sottocategorie economiche, sottoposte alla tassa o alla tariffa per il servizio di raccolta rifiuti, sono quelle indicate nel regolamento comunale di applicazione della tassa/tariffa.
5. Il criterio di assimilazione fissa i valori massimi di produttività specifica di rifiuti (ponderale e volumetrica), espressi in kg/mq per anno (ed in mc/mq per anno) che comportano l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
6. I valori di produttività specifica, applicati alle superfici, determineranno la tassa/tariffa per lo smaltimento dei R.S.U.
7. Le tariffe unitarie della tassa/tariffa sono pertanto commisurate ai rispettivi coefficienti di produttività specifica, così come rilevati dall'ente preposto. Esse vengono pertanto ricondotte alla casistica di produzione di rifiuti urbani determinata da situazioni che comportano una fruizione del pubblico servizio che deve trovare equo corrispettivo nella tassa e non dare luogo a scompensi nell'organizzazione e gestione.
8. Per evitare l'insorgere di anomalie nell'organizzazione e nella gestione del pubblico servizio, le soglie di produttività specifica sono definite sia in termini ponderali che volumetrici con la precisazione che sarà di volta in volta applicato il valore più restrittivo tra i due.
9. Resta inoltre inteso che i valori di produttività specifica (pur se espressi come valore annuo) sono da considerare riferiti ad una produzione equamente distribuita durante tutti i giorni dell'anno, tenuto conto che il

servizio comunale di smaltimento è strutturato per garantire una continuità della raccolta, per cui non potrebbero essere accettati (e quindi assimilati ai rifiuti urbani) ingenti quantitativi conferiti in periodi di tempo limitati o con maggiori o minori frequenze.

10. I valori massimi di produttività specifica per le diverse attività che danno luogo all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono quelli indicati nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa/tariffa R.S.U., riportati nella tabella 2 del presente regolamento.

ART. 14 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi di cui all'art. 13, il presente regolamento provvede a definire la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, tenendo conto:
 - dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;
 - della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art.23 del citato decreto;
 - delle effettive capacità di smaltimento a livello di ambito territoriale ottimale.
2. In conformità a quanto sopra, viene stabilito che tutti i rifiuti elencati nell'allegato 1, tabella 1, secondo quanto previsto dal precedente art. 13, commi 2 e 3, sono classificati assimilati e, come tali, conferibili al servizio pubblico. Ciascun produttore di rifiuti assimilati, soggetto alla relativa tassa o tariffa, ha diritto a conferire al servizio pubblico il quantitativo annuo massimo riportato nell'allegato 1, tabelle 2 e 3. Per i quantitativi di rifiuti assimilati prodotti in eccedenza ai limiti massimi sopra indicati, qualora il produttore/detentore li conferisca al servizio pubblico, dovrà corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo dal medesimo stabilito.
3. L'elenco delle categorie e sottocategorie di attività economiche ed i valori relativi alle produttività specifiche (ponderale e volumetrica) possono essere integrati e/o modificati dall'Amministrazione Comunale a seguito di eventuali successive verifiche ovvero indagini puntuali per garantire un'equa determinazione della tassa/tariffa applicata alle singole attività.
4. Fermi restando i criteri generali di assimilabilità qualitativa dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e florovivaistiche, si intendono comunque ad essi estesi i criteri quantitativi individuati al precedente art. 8.
5. Sono considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati con rimando al Titolo III per la raccolta in modo differenziato degli stessi.
6. Il Gestore ha la facoltà di variare le tariffe in funzione dell'andamento del mercato.

ART. 15 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI AGLI URBANI

1. In base al disposto del D.M. n. 219 del 26.06.00 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della L. 833/78, così di seguito indicati:
 - a) rifiuti sanitari non pericolosi (che non figurano nell'allegato D del D.Lgs. 22/97);
 - b) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.
2. Il D.M. 219/00, agli allegati n. 1 e n. 2, individua a titolo indicativo le sopracitate tipologie di rifiuti sanitari e la loro classificazione.

ART. 16 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica devono essere conferiti dall'utente direttamente presso le aree attrezzate dell'Ente Gestore.

ART. 17 - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1. I rifiuti industriali rientrano tra i rifiuti speciali che devono essere smaltiti dall'utente, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 22/97, a proprie spese.

ART. 18 - TASSA/TARIFFA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Per quanto riguarda la tassa/tariffa e i criteri di assoggettabilità alla stessa, si rimanda all'apposito regolamento comunale di applicazione.

ART. 19 - MODALITA' DI RACCOLTA

ZONA DI RACCOLTA A MEZZO DI SACCHI

1. I rifiuti urbani devono essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o esalazione.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani è un obbligo del produttore e deve avvenire secondo la tempistica stabilita dall'Autorità Comunale.
3. I contenitori utilizzati per il conferimento devono avere le caratteristiche di cui al successivo art. 32:
 - essere in materiale plastico (polietilene) e di dimensioni U.N.I.;
 - essere di capacità tali da consentire il contenimento dei rifiuti prodotti;
 - essere chiusi in modo da evitare la dispersione dei rifiuti.

Il sacchetto inoltre non deve superare all'atto del conferimento un peso di 10 Kg.

4. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume.

5. I sacchi pieni ed integri dovranno essere ben chiusi e collocati, a cura dell'utente, a ciglio strada e in modo che non rechino intralcio alla percorribilità delle strade e dei marciapiedi.
6. I sacchi dovranno essere esposti nel periodo compreso tra le ore 19.30 del giorno precedente quello della raccolta e le ore 5.00 del giorno di raccolta.
7. Il prelievo dei sacchi avviene secondo le modalità di cui all'art. 32.

ART. 20 - DIVIETO DI ABBANDONO

1. Come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

ART. 21 - DIVIETO DI CONFERIMENTO

1. E' fatto divieto di conferire rifiuti di qualsiasi genere a chiunque non sia ricompreso nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 22 - DIVIETO DI CONFERIMENTO CON I RIFIUTI URBANI

1. E' vietato conferire con i rifiuti urbani:
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali non assimilati;
 - rifiuti pericolosi;
 - sostanze liquide;
 - materiali in combustione o comunque infiammabili;
 - materiali metallici e non, che possono danneggiare i mezzi di raccolta e trasporto;
 - i rifiuti oggetto di raccolta differenziata di cui al Titolo III.

ART. 23 - AREA DI ESPLETAMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta R.S.U. è garantito su tutto il territorio comunale ovvero:
 - strade o piazze classificate comunali;
 - strade vicinali e private classificate ad uso pubblico, comunque liberamente percorribili e soggette a traffico veicolare;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali.

ART. 24 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste o liquami. I mezzi utilizzati vanno sottoposti a periodiche

ed adeguate bonifiche, oltre che ad essere in perfetto stato di manutenzione.

2. La sosta dei veicoli nelle zone individuate dall'Ente Gestore deve essere limitata al tempo necessario per completare le operazioni di raccolta e di riempimento; al termine delle stesse, l'area deve essere ripulita da eventuali fuoriuscite di materiale o di liquame.

ART. 25 - UTENZE DOMESTICHE

1. Il conferimento di rifiuti urbani da parte dell'utenza domestica deve essere effettuato con le modalità poste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione del servizio stabilita dall'Ente Gestore.

ART. 26 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani da parte dell'utenza non domestica deve essere effettuato con le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione del servizio stabilita dall'Ente Gestore, nei limiti delle quantità indicate nell'allegato 1, tabella 2, e nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei limiti specifici computati in correlazione con il tributo complessivo pagato da ciascun contribuente, al netto dell'addizionale provinciale (Tributo ambientale).
2. Qualora i quantitativi risultino superiori a quanto sopra, il produttore è obbligato a provvedere direttamente allo smaltimento ovvero può conferire all'Ente Gestore i rifiuti, assimilati agli urbani, a seguito del pagamento di un corrispettivo stabilito dall'Ente Gestore in funzione dell'andamento del mercato.

TITOLO II

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 27 - INDIRIZZI GENERALI

1. L'attuazione della raccolta differenziata verrà programmata e realizzata tenendo conto:
 - che, negli ultimi anni, proprio le nuove norme in materia di rifiuti, unitamente ad un'accresciuta sensibilità ambientale, hanno permesso di rivedere la strategia di smaltimento dei rifiuti stessi;
 - che l'azione in questo senso riguarda la sempre più drastica riduzione di rifiuti, da una parte, grazie a norme precise sulla produzione dei beni di consumo ed al comportamento dei singoli cittadini informati e sensibilizzati, e dall'altra, tramite una differenziazione sempre più spinta delle frazioni dei rifiuti e del loro riciclaggio.

ART. 28 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA

1. Al Gestore del servizio di raccolta differenziata spetta il compito di organizzare, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza.
2. Unitamente all'Ente Gestore, il Comune promuoverà attività di comunicazione attraverso convegni, materiale informativo, organizzazione di feste dedicate alla raccolta differenziata, pubblicazioni di opuscoli e guide al cittadino sull'argomento, concorsi nelle scuole, indicazioni e direttive ai cittadini, sia privati che produttivi e commerciali, sulle possibilità di smaltimento corretto del "loro rifiuto".

ART. 29 - FINALITA' DELLA RACCOLTA

1. La raccolta differenziata mira sostanzialmente ad alcune finalità:
 - tutelare l'ambiente riducendo le quantità di rifiuti diretti in discarica o all'inceneritore;
 - recuperare materiali;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero;
 - ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
 - raggiungere percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti pari o superiori agli obiettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97;
 - promuovere una cultura della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle popolazioni, favorendo la diretta partecipazione dei cittadini;
 - compatibilità ambientale.

ART. 30 - CRITERI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata tiene conto di una serie di fattori, qui elencati:
 - caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - sistemi di recupero e di smaltimento;
 - struttura del bacino di raccolta;
 - interazione con le diverse attività produttive presenti nel bacino;
 - evoluzione merceologica del rifiuto nel tempo;
 - individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, affidata nel caso specifico all'Ente Gestore, il quale pertanto svolge le seguenti attività:
 - a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con particolare riferimento ai rifiuti urbani in genere soggetti a raccolta differenziata, inclusi i rifiuti ingombranti, i residui di potatura e sfalcio di giardini privati, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti pericolosi;
 - b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
 - c) stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni dell'Amministrazione, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
 - d) *(abrogato)*.
 - e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze l'Ente Gestore provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi nei termini indicati nelle precedenti lettere a), b), c), ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti.
4. Eventuali modifiche o integrazioni delle modalità di esecuzione dei servizi possono essere definite autonomamente dall'Ente Gestore, purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
5. La configurazione del servizio di raccolta differenziata prevede, nelle sue linee generali, la coesistenza di diverse modalità di conferimento e di

raccolta, in relazione alle caratteristiche della città: conferimento e raccolta di sacchi contenenti frazioni separate, conferimento ad apposite aree attrezzate (piattaforme e piazzole).

ART. 31 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto, così come stabilite dall'art. 5, comma 2, della L.R. 21/93:

RIFIUTI PERICOLOSI

- a1) batterie e pile;
- a2) prodotti o contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F";
- a3) farmaci inutilizzati, scaduti od avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici, televisori;
- a5) siringhe giacenti in aree pubbliche;
- a6) cartucce esauste di toner;

RIFIUTI LIQUIDI

- b1) oli e grassi vegetali da ristorazione collettiva;
- b2) oli minerali esausti;

RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI

- c1) rifiuti da alimentazione collettiva, domestica o mercatale;
- c2) rifiuti vegetali da manutenzione verde, scarti ligneo-cellulosici;

RIFIUTI SOLIDI

- d1) ingombranti;
- d2) vetro;
- d3) contenitori in plastica ed imballaggi in plastica;
- d4) metalli;
- d5) carta e cartone;
- d6) legno ed imballaggi in legno;
- d7) elettrodomestici, frigoriferi e frigocongelatori;
- d8) componenti elettronici da utenze produttive, commerciali;
- d9) polistirolo espanso;
- d10) stracci e rifiuti tessili;
- d11) pneumatici;
- d12) inerti.

ART. 32 - RACCOLTA A DOMICILIO

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2003, a coloro i quali, sul territorio comunale, occupando o conducendo a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, producono rifiuti, è fatto obbligo di procedere alla selezione preventiva come di seguito specificato conferendo i rifiuti al servizio pubblico di raccolta con le modalità di cui al comma 2.
2. La raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti sarà effettuata a domicilio (prelievo porta a porta) con la cadenza stabilita dall'Ente Gestore del servizio:
 - frazione organica compostabile (umido);
 - plastica;
 - vetro e lattine;
 - carta e cartone;
 - frazione indifferenziata (secco).
3. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire, a mezzo dei contenitori appositi (sacchi e bidoni) distribuiti dall'Ente Gestore, con le seguenti modalità:
 - a) frazione organica compostabile umido: i rifiuti devono essere conferiti in appositi sacchi biodegradabili in amido di mais (mater-bi) che devono essere esposti nell'apposito bidoncino;
 - b) carta e cartone: detti rifiuti devono essere esposti in pacchi legati con spago. I cartoni devono essere preventivamente piegati ed eventualmente ridotti in piccole dimensioni;
 - c) plastica: gli imballaggi ed i contenitori in plastica, privi di ogni residuo, devono essere esposti negli appositi sacchi gialli;
 - d) vetro e lattine: detti rifiuti, privi di ogni residuo, devono essere esposti nell'apposito bidoncino;
 - e) frazione indifferenziata: detta frazione, costituita da rifiuti diversi dai precedenti, deve essere esposta negli appositi sacchi viola: non possono essere conferiti in detti sacchi i rifiuti oggetto della raccolta differenziata disciplinata da altre disposizioni del presente regolamento quali batterie e pile, farmaci, tubi catodici, contenitori con i simboli "T" ed "F", siringhe, toner, materiale in metallo, scarti da manutenzione del verde e materiali ingombranti.
4. Per quanto riguarda le frazioni di cui ai precedenti punti a) e d), le utenze individuate dall'Ente gestore che producono considerevoli quantità di tali rifiuti (pubblici esercizi di somministrazione, attività ricettive, condomini con più di sette unità immobiliari, etc.) devono conferirli esclusivamente a mezzo di contenitori con capienza di litri 120 o litri 240.
5. I rifiuti, conferiti con le modalità sopra descritte, devono essere esposti su area pubblica o privata di uso pubblico, nelle immediate adiacenze del luogo di produzione. Il luogo deve essere direttamente accessibile ai mezzi di raccolta ed essere individuato nel rispetto delle esigenze di decoro, di igiene e di sicurezza della circolazione stradale; l'Amministrazione Comunale e

- l'Ente Gestore del servizio possono provvedere ad individuare luoghi di conferimento alternativi anche in relazione alle esigenze tecniche dell'Ente Gestore in modo tale che il servizio di raccolta avvenga senza pericoli.
6. Le singole aree di conferimento dei rifiuti devono essere mantenute in condizioni di pulizia ed igiene a cura dei rispettivi produttori; devono altresì essere mantenuti nelle stesse condizioni tutti i contenitori destinati al conferimento dei rifiuti.
 7. Il conferimento dei predetti rifiuti deve avvenire nel periodo compreso tra le ore 19,30 del giorno precedente e le ore 05,00 del giorno di raccolta stabilito dall'Ente Gestore del servizio.
 8. I sacchi dei rifiuti devono essere esposti legati ed in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o esalazione e gli stessi non devono essere irrorati con prodotti repellenti per gli animali o comunque nocivi o pericolosi per gli addetti alla raccolta.
 9. I contenitori del vetro devono essere riempiti non oltre il colmo e comunque in modo tale che lo svuotamento avvenga senza pericolo per gli addetti alla raccolta.
 10. Nei casi di fabbricati con più unità immobiliari o complessi di fabbricati situati nello stesso cortile l'area di conferimento deve essere unica ed i contenitori devono essere collocati tenendo distinte le varie tipologie.
 11. I rifiuti esposti in modo difforme da quanto stabilito dalla presente regolamento non prelevati dall'Ente gestore devono essere ritirati a cura degli stessi produttori immediatamente e comunque non oltre il giorno previsto per la raccolta. E' fatto divieto:
 - a) di conferire in ogni singolo contenitore (sacchi e bidoni) rifiuti diversi da quelli previsti ed indicati nell'allegato 4);
 - b) di esporre rifiuti oggetto della raccolta porta a porta non collocati all'interno degli appositi contenitori in dotazione;
 - c) di abbandonare rifiuti diversi da quelli per i quali è prevista la raccolta porta a porta seppure in adiacenza al luogo di conferimento individuato;
 - d) di aprire, manomettere, danneggiare i contenitori dei rifiuti esposti non che cernere o appropriarsi dei rifiuti stessi;
 - e) di spostare o rimuovere i contenitori dal luogo di conferimento nonché di disperdere i rifiuti;
 - f) di mantenere sull'area pubblica o privata ad uso pubblico i contenitori non prelevati dall'Ente Gestore;
 - g) di conferire nei sacchi viola destinati alla frazione indifferenziata (secco) rifiuti oggetto della diversa raccolta differenziata disciplinata nel presente Regolamento.

ART. 33 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

BATTERIE E PILE

1. Sono conferite direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata.
2. Le batterie al piombo potranno anche essere consegnate ai rivenditori autorizzati.
3. Le pile a stilo o a bottone dovranno essere raccolte negli appositi contenitori presso i rivenditori di elettrodomestici, orologerie, fotografi, elettricisti e/o negozi, che provvedano ad esporre apposite vetrofanie. E' fatto obbligo ai rivenditori di accettare le pile esauste.
4. Il materiale raccolto verrà poi stoccato provvisoriamente presso le ecostazioni per essere inviato ai centri di smaltimento autorizzati.

PRODOTTI RELATIVI A CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO "T" O "F"

5. I prodotti, sia solidi che liquidi, sono quelli riportati nel D.M. 555 del 1987;
6. Tali prodotti, la cui specificità ed eterogeneità di trattamento non consente una organizzazione di raccolta ottimale ed uniforme, dovranno essere raccolti separatamente, secondo le indicazioni fornite dagli stessi esercenti o dai venditori dei medesimi su richiesta dei cittadini.
7. Questi materiali (insetticidi, colori, vernici, pesticidi, solventi) dovranno essere raccolti e conferiti separatamente direttamente all'ecostazione da parte dei cittadini. Tali materiali presentano sulla confezione una etichetta quadrata arancione con un simbolo specifico di pericolosità.
8. All'interno delle aree attrezzate sono previste aree separate per i diversi tipi di prodotti, opportunamente individuate in modo tale da facilitare il conferimento da parte degli stessi utenti.

PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI, SCADUTI OD AVARIATI

9. Si devono prevedere punti di raccolta specifici presso le farmacie esistenti sul territorio comunale con svuotamento, secondo necessità, a richiesta dei titolari delle farmacie.
10. I farmaci devono essere raccolti in appositi contenitori contraddistinti da colore bianco con una croce rossa.

LAMPADE A SCARICA E TUBI CATODICI

11. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante il conferimento presso l'ecostazione da parte degli operatori di settore esercenti a Gallarate e il pagamento del corrispettivo indicato nella tabella di cui all'allegato 2. Gli utenti privati possono conferire gratuitamente presso le stesse strutture questi prodotti nei limiti quantitativi di cui alla suddetta tabella.

12. Lo smaltimento verrà effettuato in corrispondenza dello smaltimento dei contenitori etichettati "T" od "F".

SIRINGHE GIACENTI SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

13. Gli operatori provvedono alla raccolta di tali rifiuti con modalità che garantiscano la sicurezza delle operazioni e la successiva fase di smaltimento in accordo con le disposizioni di legge vigenti.

CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

14. La raccolta ed il conferimento da parte dei privati avverrà presso le ecostazioni. Il gestore avrà cura di predisporre appositi contenitori che verranno posizionati accanto a quelli già previsti per i rifiuti denominati "T" ed "F".

ART. 34 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI LIQUIDI

OLI E GRASSI VEGETALI

1. La raccolta di questi materiali, derivanti dai procedimenti di cottura di alimenti, deve essere effettuata dagli stessi produttori, ai sensi della L.R. 21/93. E' obbligo, dunque, degli stessi di conferire direttamente presso l'ecostazione o a ditte autorizzate i residui della cottura.

ART. 35 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI

SCARTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE

1. La raccolta di questo rifiuto, secondo le modalità prescritte dall'Ente Gestore, avviene mediante conferimento diretto presso l'ecostazione, ove sarà disponibile idonea area di accumulo e trattamento al fine di renderli utilizzabili per la produzione di *compost*.

ART. 36 - MODALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE

1. Il conferimento all'Ente Gestore delle frazioni differenziate di rifiuti urbani da parte dell'utenza domestica deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione di raccolta dell'Ente Gestore, senza costi aggiuntivi per le quantità stabilite nella tabella allegato 2; superato il limite di tali quantitativi l'utente dovrà versare un corrispettivo stabilito dall'Ente Gestore in funzione dell'andamento del mercato.

UTENZE NON DOMESTICHE

2. Il conferimento all'Ente Gestore delle frazioni differenziate di rifiuti assimilati agli urbani dovrà avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'organizzazione di raccolta dell'Ente Gestore, senza costi aggiuntivi per le quantità stabilite nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei limiti specifici computati in correlazione con il tributo complessivo pagato da ciascun contribuente, al netto dell'addizionale provinciale (Tributo ambientale).

ART. 37 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI DETERMINATE FRAZIONI MERCEOLOGICHE

RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il conferimento avverrà direttamente da parte degli utenti presso l'ecostazione.
2. I rifiuti ingombranti potranno altresì essere ritirati direttamente a domicilio dell'utente previa chiamata e pagamento di corrispettivo. Nel caso di ritiro a domicilio, i rifiuti ingombranti dovranno essere portati, a cura dell'utente, a piano terra in un luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta. In caso di evidente difficoltà da parte dell'utente, l'Ente Gestore provvederà al ritiro presso l'abitazione dell'utente stesso, sempre previa chiamata e pagamento del corrispettivo.

VETRO

3. I privati potranno conferire direttamente e gratuitamente tali prodotti presso l'ecostazione.

IMBALLAGGI DI PLASTICA PER LIQUIDI

4. I privati potranno conferire direttamente e gratuitamente tali prodotti presso l'ecostazione.

MATERIALI IN METALLO

5. Il conferimento avverrà presso l'ecostazione da parte degli utenti.

CARTA-CARTONE

6. I privati potranno conferire direttamente e gratuitamente tali prodotti presso l'ecostazione.
7. Le utenze con produzione elevata di materiale cartaceo devono conferire lo stesso presso l'ecostazione; in tal caso potranno avvalersi di un servizio diretto effettuato dall'Ente Gestore, dietro pagamento di un corrispettivo.

FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI, POLISTIROLO ESPANSO

8. Il conferimento avverrà direttamente da parte degli utenti presso l'ecostazione.
9. I rifiuti ingombranti potranno altresì essere ritirati direttamente a domicilio dell'utente previa chiamata e pagamento di corrispettivo. Nel caso di ritiro a domicilio, i rifiuti ingombranti dovranno essere portati, a cura dell'utente, a piano terra in un luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta. In caso di evidente difficoltà da parte dell'utente, l'Ente Gestore provvederà al ritiro presso l'abitazione dell'utente stesso, sempre previa chiamata e pagamento del corrispettivo.

ART. 38 - ECOSTAZIONE ATTREZZATA PER LA RACCOLTA

1. L'Ente Gestore mette a disposizione un'area adibita alle raccolte differenziate con caratteristiche corrispondenti alle normative regionali (L.R. 21/93) e garantisce la presenza di personale di sorveglianza, che avrà il compito di:
 - aprire e chiudere i cancelli secondo gli orari concordati con l'A.C.;
 - controllare che i rifiuti vengano conferiti negli appositi contenitori;
 - effettuare le registrazioni di carico e scarico dei R.U.P. avendo cura di controllare il luogo di residenza dei conferenti;
 - provvedere all'ammasso temporaneo, al relativo trattamento delle varie frazioni ed all'adeguamento volumetrico dei diversi materiali;
 - curare la generale pulizia ed il decoro dell'area affidata.
2. L'area verrà attrezzata, con contenitori e/o benne scarrabili, in numero adeguato ai quantitativi conferiti, per il conferimento di:
 - a) materiali oggetto di riuso quali: carta (suddivisa in giornalame e riviste, cartoni e scatole), vetro, contenitori per liquidi in plastica, imballaggi e film in plastica, polistirolo e altri materiali espansi, lattine, ferro;
 - b) rifiuti ingombranti suddivisi, per quanto tecnicamente possibile, tra quelli a prevalente carattere metallico e quelli di altri materiali, con successiva differenziazione per i frigoriferi e i frigocongelatori;
 - c) rifiuti urbani pericolosi: contenitori a pressione (spray), contenitori non a pressione che hanno contenuto fitofarmaci, contenitori non a pressione che hanno contenuto e con residui di vernici, inchiostri, collanti e solventi o generalmente contrassegnati con "T" ed "F", batterie al piombo esauste; cartucce esauste di toner da fotocopiatrici e stampanti, componenti elettronici, oli minerali esausti, pile domestiche, tubi catodici, lampade a scarica;
 - d) oli minerali esausti provenienti da utenze civili e da attività che non eccedono i quantitativi previsti dal D.P.R. 691/1982 e dal D.Lgs. 95/1992. Nel caso di attività gli utenti dovranno certificare l'esenzione all'obbligo di conferimento al Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti;

- e) materiali inerti provenienti da modesti interventi edili effettuati da privati;
 - f) materiali provenienti dallo sfalcio e dalla manutenzione del verde.
3. L'Ente Gestore dovrà provvedere al carico ed al trasporto presso siti di smaltimento con periodicità adeguata tale per cui non vi sia giacenza di materiali.
 4. Sono esclusi dal conferimento all'ecostazione i rifiuti putrescibili e la frazione secca (non differenziabile degli RSU) di competenza del normale servizio con sacchi a perdere o bidoni, i rottami metallici di grandi dimensioni (carcasce d'auto), il letame e quei rifiuti che possono danneggiare i cassoni o produrre inquinamento dell'area attrezzata.

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI

ART. 39 - DEFINIZIONE

1. Sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - a) batterie e pile;
 - b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del D.M. 03.12.1985 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e della Commissione della Unione Europea);
 - c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - d) lampade a scarica e tubi catodici;
 - e) siringhe giacenti su strada ed aree pubbliche o su strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

ART. 40 - RACCOLTA, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi di cui all'articolo precedente nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
2. Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori in appositi contenitori ben identificabili ed in condizioni tali comunque da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o per l'inquinamento dell'ambiente.
3. I rifiuti di cui all'articolo precedente devono essere detenuti in appositi contenitori, differenziati dai contenitori adibiti alla raccolta di altri rifiuti e, prima del conferimento, devono eventualmente essere immessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza, dotato di sistema di chiusura ermetica.
4. Tutti i rifiuti di cui sopra, a cura del produttore, devono essere conferiti direttamente in appositi luoghi o contenitori indicati dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto nel precedente articolato relativo alla raccolta differenziata.

ART. 41 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. L'attività di trasporto, ammasso temporaneo, stoccaggio, trattamento, smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi è soggetta alle disposizioni normative concernenti i rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui agli art. 6 e 7 bis della Legge Regionale 7.06.80, n. 94.

2. L'ammasso temporaneo di rifiuti urbani pericolosi realizzato dall'Ente Gestore nelle aree autorizzate in base alla L.R. 21/93, verrà effettuato con le seguenti modalità e secondo tutte le eventuali successive modifiche dettate dall'Ente preposto:

- sia realizzato in aree appositamente individuate e destinate al servizio di N.U.;
- sia limitato ai rifiuti urbani pericolosi raccolti nel territorio di Gallarate;
- sia realizzato per classi omogenee di rifiuti ed in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e per l'ambiente;
- non superi complessivamente le 10 tonnellate e comunque non superi il quantitativo corrispondente a quello raccolto annualmente;
- si provveda con periodicità annuale alla rimozione totale dei rifiuti ammassati e al loro conferimento ad impianti autorizzati allo stoccaggio, al trattamento e allo smaltimento definitivo;
- nel caso di rifiuti potenzialmente infetti (siringhe, ospedalieri e simili) si proceda, prima del conferimento finale, ad idoneo trattamento di disinfezione o sterilizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia.

TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA
SPAZZAMENTO

ART. 42 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani ex art. 7, lett. c) e d), vengono effettuati dall'Ente Gestore entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:
 - a) strade e piazze di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
 - b) strade vicinali, strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano collegate con la via pubblica;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di sistema di smaltimento delle acque piovane;
 - c) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
 - d) sponde dei fiumi libere ed accessibili ai mezzi meccanici.
3. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree pubbliche e private recintate a richiesta degli interessati, previa convenzione e conseguente pagamento sulla base di tariffe stabilite dall'Ente Gestore.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani esterni delle aree private e pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari o dei privati.
5. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, è a carico dei proprietari e degli enti competenti.
6. I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spesa se organizzate o patrocinate direttamente dall'Amministrazione Comunale.
7. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore.
8. Il servizio di spazzamento comprende:

- spazzamento manuale: oggetto del servizio sarà la pulizia completa, da muro a muro, delle strade, dei marciapiedi, delle piazze e di ogni area accessibile al pubblico;
 - spazzamento meccanizzato: oggetto del servizio sarà la pulizia delle strade, marciapiedi ed aree pubbliche o private soggette a uso pubblico nei limiti delle planimetrie definite dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di autospazzatrici raccoglienti a caricamento meccanico e/o ad aspirazione.
9. Dal servizio di spazzamento vengono escluse le banchine e i tratti di strada non pavimentati.
10. Per il servizio di spazzamento e lavaggio stradale, l'Ente Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 43 - CONTENITORI - CESTINI PORTA RIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Ente Gestore provvede al posizionamento e alla conseguente pulizia di appositi contenitori porta rifiuti (cestini) da posizionarsi in corrispondenza di dette aree, secondo programmi preordinati sulla base di una analisi dettagliata della possibile utenza.
2. E' comunque fatto divieto di conferire in tali contenitori i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata.

ART. 44 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore ed i costi dell'intervento ricadranno a carico del Comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, ferma restando l'applicazione di sanzioni amministrative.

ART. 45 - PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo loro assegnato, durante l'uso e al termine, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio pubblico. Al termine del mercato i rifiuti saranno asportati dagli addetti del servizio pubblico che provvederanno altresì allo spazzamento dell'area adibita a mercato. Tale area deve rimanere chiusa al traffico veicolare, come da Ordinanza Sindacale, fino al termine del servizio. I rivenditori ambulanti

dovranno provvedere ad asportare a propria cura e spese gli altri rifiuti quali cassette, ceste, imballaggi ecc. vuoti dalle rispettive aree di vendita.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 46 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo ripristinandola allo stato preesistente. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 47 - PULIZIA DI AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.
5. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso anche ai gestori di servizi autostradali.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA-PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI, FIERE, RADUNI E MANIFESTAZIONI A SCOPO DI LUCRO

1. Le aree occupate da luna-park, circhi e spettacoli viaggianti, fiere, raduni e manifestazioni a scopo di lucro, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; in particolare, per i circhi con presenza di animali, ai gestori del circo spetta altresì l'obbligo di disinfestazione e disinfezione dell'area occupata.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna park.

3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 49 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SENZA FINALITA' DI LUCRO

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni sportive, culturali e simili su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, nel caso in cui le stesse non abbiano finalità di lucro, sono tenuti a far pervenire all'Ente Gestore, con preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Ente Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

ART. 50 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, ovvero cortili, androni, corridoi, passaggi, portici, scale, vicoli chiusi e in genere tutti i luoghi di ragione privata ma di uso comune, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarico abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono provvederli dei necessari accorgimenti idonei ad evitare l'inquinamento dei terreni ed il loro impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, tale da ipotizzare la compromissione delle condizioni igienico - sanitarie ed estetiche dei siti, il Sindaco ordinerà ai soggetti interessati di provvedere a rimuovere i rifiuti a proprie spese, assicurandone il regolare smaltimento e a bonificare l'area entro un certo termine di tempo.

ART. 51 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche nella rete fognaria l'Ente Gestore istituisce un apposito servizio.
2. Tale servizio ha per oggetto l'esecuzione di pulizia e spurgo delle caditoie e dei pozzetti stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche esistenti sulle vie comunali, con modalità ed attrezzature definite dall'Ente Gestore.
3. E' proibito il deposito dei residui dello spurgo sul marciapiede o sulla strada e perciò i materiali di rifiuto dovranno essere caricati direttamente sull'automezzo di trasporto.
4. Il servizio pubblico di pulizia e spurgo riguarda unicamente i pozzetti e le caditoie in fregio a servizio delle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico

allacciate alla rete fognaria, mentre per i manufatti di proprietà ed uso esclusivo privato spetta al proprietario.

5. E' fatto divieto a chiunque di introdurre rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, ivi compresi quelli derivanti dallo spazzamento dell'area, nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

ART. 52 - ASPORTO DEI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i competenti Uffici Comunali accerteranno, raccogliendo anche eventuali reperti, l'identità del responsabile del fatto abusivo al quale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, verrà imposto l'obbligo di raccogliere i rifiuti e smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario od ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo, previa fissazione di un termine, affinché costoro provvedano alla rimozione di detti rifiuti, trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo.
3. Il Comune potrà disporre che vengano eseguiti i necessari lavori di asporto dei rifiuti anche nel caso non siano individuati i responsabili dello scarico abusivo.

ART. 53 - PULIZIA DI ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

1. I gestori di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'Ente Gestore, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano, per quantità o natura, da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al conferimento dei rifiuti secondo le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 54 - SGOMBERO DEL GHIACCIO E DELLA NEVE: OBBLIGHI VARI

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Ente Gestore direttamente, o mediante affidamento a terzi secondo modalità operative prefissate, provvederà a mantenere e a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

- b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.
2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili e ai passaggi pedonali delle strade al fine di assicurare la transitabilità
 3. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli occupanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino a un massimo di due metri della loro larghezza e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione dai passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.
 4. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1,5 metri e per l'intero fronte delle proprietà come sopra.
 5. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio.
 6. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
 7. Ai residenti è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
 8. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

TITOLO V
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI

ART. 55 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97, come di seguito specificati:
 - a) residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che non siano considerati assimilabili ai rifiuti urbani e che quindi non rientrino nell'allegato 1;
 - b) provenienti da strutture sanitarie, pubbliche e private, non assimilabili ai rifiuti urbani o che necessitino di particolari sistemi di trattamento;
 - c) materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - d) macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - e) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - f) residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o dalla depurazione degli effluenti;
 - g) rifiuti provenienti dal servizio cimiteriale come indicati nel D.P.R. 285/90 e dai successivi provvedimenti applicativi.
2. Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente dalle sostanze ai sensi del D.Lgs. 22/97.

ART. 56 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili agli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento tramite ditte autorizzate in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia.
2. Qualora il servizio comunale fosse attrezzato ed autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett.c), del D.Lgs. 22/97, con tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.
3. I produttori dei rifiuti speciali pericolosi di cui al presente capitolo che effettuino ammasso temporaneo di tali rifiuti devono provvedere alle operazioni di recupero e smaltimento con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi.
4. I rifiuti speciali non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento con cadenza almeno trimestrale

- indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi.
5. Le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui al presente capitolo devono assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti.
 6. Copia di detta comunicazione dovrà essere inviata al Comune e all'A.S.L., per opportuna conoscenza, secondo le modalità di legge.
 7. Chiunque intende conferire a terzi, rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, è obbligato ad accertarsi, mediante acquisizione di opportuna documentazione, che il ricevente sia soggetto autorizzato a ricevere la specifica tipologia di rifiuti che intende conferire (art. 11 del R.R. n. 3/82).
 8. Ove l'autorizzazione alla raccolta e la documentazione inerente al trasporto dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi non contenga specificatamente l'indicazione degli impianti di prevista destinazione finale dei rifiuti raccolti nonché gli estremi dell'atto di iscrizione all'albo nazionale di cui all'art. 10, comma 2, della legge 28/10/87, n. 441, il trasportatore è obbligato al rilascio al produttore di dichiarazione sostitutiva riportante i dati predetti nonché l'assunzione della piena responsabilità delle corrette operazioni di pertinenza.
 9. Le operazioni di ammasso e stoccaggio provvisorio dovranno essere realizzate di norma separatamente per classi omogenee di rifiuti, in condizioni di sicurezza per gli addetti e in maniera da impedire qualunque inquinamento ambientale.

ART. 57 - RIFIUTI SANITARI

1. I rifiuti sanitari sono normati secondo quanto previsto dal D.M. n. 219/00, attuativo della delega ex art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97 come modificato dal D.Lgs. 389/97.

ART. 58 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e) ed f), del D.Lgs. 22/97, si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del citato art. 7.
2. Tale tipologia di rifiuti è interamente disciplinata dal D.M. n. 219 del 16.06.2000 che prevede, per i rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazione definiti urbani dall'art.7 del D.Lgs.22/97, la raccolta separata rispetto ai rifiuti urbani e ne detta regole specifiche.
3. Le parti di cadavere possono essere destinate esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o altri sistemi in uso, ai forni crematori, sempre nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 nonché del regolamento comunale di polizia mortuaria.

ART. 59 - RIFIUTI SPECIALI INERTI

1. Sono compresi fra i rifiuti speciali i rifiuti inerti indicati nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82. A titolo esplicativo:
 - i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - gli sfridi di materiali da costruzione;
 - i materiali ceramici rotti;
 - i vetri di tutti i tipi non avviati al riuso;
 - le rocce e i materiali litoidi da costruzione;
 - terra e materiali provenienti dalla manutenzione di giardini (sassi e ghiaia).
2. Questi rifiuti possono essere smaltiti nelle discariche di tipo II A (deliberazione Comitato interministeriale 27/07/84) ove non contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi o dalle sostanze elencate dall'allegato 1 al D.P.R. 915/1982.
3. I materiali inerti di natura lapidea, considerati materie prime secondarie ai sensi del D.M. 26.01.1990 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere destinati alle specifiche attività previste dalla normativa con le modalità previste da quest'ultima.
4. A titolo esemplificativo si elencano, tra i materiali che possono essere oggetto di riuso: sfridi e rottami di laterizio di ceramica cotta e di ceramica cruda non smaltata, materiali provenienti da scavi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e costruzioni purché privi di amianto.

ART. 60 - RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

1. Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianti, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione al fine di non costituire rischio per gli addetti e, più in generale, per la popolazione esposta, siccome lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni, ai sensi del D.Lgs. 277/1991 e della Legge 257/1992.
2. Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre. In proposito, si adottano tutte le disposizioni di cui alla circolare della Giunta Regionale, Settore Sanità ed Igiene, n. 46/san del 16.07.90, integrata con successiva n. 115/san del 30.07.91, per quanto non in contrasto con le disposizioni emanate con D.M. 6.09.1994 inerenti le modalità operative da adottare negli interventi di demolizione sulle coperture edilizie esistenti, contenenti amianto.
3. Inoltre, in ottemperanza all'art. 34 del D.Lgs. 277/91, le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare al competente servizio A.S.L. copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione, della licenza edilizia ove

necessaria, nonché di consentire l'attività di vigilanza spettante al predetto servizio.

ART. 61 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO

1. Sono rifiuti speciali i rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

2. Questi rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati per procedere alla demolizione ed alla rottamazione in modo da ottenere il massimo recupero possibile.

ART. 62 - OLI MINERALI ESAUSTI

1. Gli oli usati sono disciplinati dal D.Lgs. 22/97 quali rifiuti speciali pericolosi, ferme restando le disposizioni ex D.M. 22/2/84, L. 475/88, L.R. n. 1 dell'11/8/84, L.R. n. 21/93 e D.Lgs. n. 95 del 27/01/92.

2. E' fatto divieto assoluto di eliminazione degli oli usati da parte degli utilizzatori privati ovvero di chi effettua operazioni di sostituzione di oli o lubrificanti nella propria abitazione; costoro potranno conferire tali rifiuti all'Ente Gestore presso la piattaforma ecologica a ciò autorizzata.

3. Chi esercita l'attività di rivendita di oli e lubrificanti per motori è tenuto a mettere a disposizione della clientela idoneo impianto per lo stivaggio degli oli esausti, direttamente o consentendo che il Consorzio Nazionale Obbligatorio installi tale impianto.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 63 - CONTROLLI VARI

1. Per le modalità di accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e per quelle di applicazione delle relative sanzioni amministrative, si applicano le procedure di cui al Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689 nonché le disposizioni della L.R. 5.12.1983, così come modificata dalla L.R. 24.06.1984, n. 27.
2. I compiti di vigilanza del rispetto delle presenti norme regolamentari spettano al Corpo di Polizia Municipale.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche dal personale dell'Ente Gestore incaricato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento dell'organo competente a sensi della normativa vigente.

ART. 64 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi o decreti, con il pagamento di sanzioni amministrative come riportato nell'allegato 3.
2. A sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 22/97, avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del medesimo articolo, è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 65 - INFORMAZIONI

1. L'insieme dei servizi concernenti le raccolte differenziate di rifiuti urbani, assimilabili, ingombranti e urbani pericolosi, saranno oggetto di una relazione, a cura dell'Ente Gestore, in cui verranno raccolti i dati mensili che verranno annualmente trasmessi all'Amministrazione Comunale. Nella relazione andranno elencati i quantitativi raccolti per tipologia di materiale, nonché quelli relativi ai rifiuti indifferenziati conferiti presso gli impianti di smaltimento e dovranno essere inoltre indicati gli utilizzatori a cui sono stati inviati i materiali.
2. L'accesso dei cittadini ai dati e alle relazioni di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di legge relative all'accesso agli atti (L. 241/90).

ART. 66 - RIFERIMENTO A NORME REGIONALI E COMUNALI

1. Oltre alle disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di

autorizzazione ad enti od imprese vanno rispettate le norme emanate dalla Regione in attuazione del D.Lgs. 22/97.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, oltre le vigenti disposizioni legislative, le norme del regolamento locale d'igiene e di polizia urbana.

ART. 67 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. A'sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, si riporta in allegato 5 il contenuto delle disposizioni di legge o regolamento alle quali si intende fare rinvio nei rispettivi articoli del presente Regolamento.

ART. 68 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. A'sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16, della L. 388/00, il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2001; con decorrenza 1° gennaio 2003 i destinatari del presente Regolamento dovranno procedere alla selezione preventiva dei rifiuti secondo le modalità di cui all'art. 32.
2. Eventuali ulteriori disposizioni regolamentari sulla medesima materia, incompatibili con le norme del presente Regolamento, devono intendersi sostituite.

ELENCO RIFIUTI ASSIMILATI (per utenze non domestiche)*

Per le utenze domestiche si vedano i codici della categoria 20 01 (Raccolta differenziata)

IL QUANTITATIVO MASSIMO CONFERIBILE VIENE STABILITO DALL'ENTE GESTORE DELLA PIATTAFORMA

CER	DESCRIZIONE	CONF.
03 01	rifiuti lavorazione legno e produzione pannelli e mobili	
03 01 01	scarti della corteccia e del sughero	Piattaf.
03 03	rifiuti produzione e lavorazione carta cartone	
03 03 01	scarti di corteccia e legno	Piattaf.
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	Piattaf.
04 01	rifiuti industria lavorazione pelle	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	Piattaf.
04 02	rifiuti industria tessile	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	Piattaf.
04 02 22	rifiuti di fibre tessili lavorate	Piattaf.
08 03	rifiuti da pffu di inchiostri per stampa	
08 03 18	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Piattaf.
09 01	rifiuti industria fotografica	
09 01 07	carta e pellicole fotografiche contenenti argento o composti dell'argento	Piattaf.
09 01 08	carta e pellicole fotografiche non contenenti argento o composti dell'argento	Piattaf.
10 11	rifiuti di fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	Piattaf.
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Piattaf.
15 01	imballaggi	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	Piattaf.
15 01 02	imballaggi in plastica	Piattaf.
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	Piattaf.
15 01 06	imballaggi in materiali misti	Piattaf.
15 01 07	imballaggi in vetro	Piattaf.
15 02	assorbenti materiali filtranti stracci indumenti protettivi	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Piattaf.
16 01	veicoli fuori uso	
16 01 19	plastica	Piattaf.
16 05	gas in contenitori	
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	Piattaf.
16 06	batterie ed accumulatori	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Piattaf.
18 01	rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione malattie negli uomini	
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	Piattaf.
18 02	rifiuti ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione malattie in animali	
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Piattaf.
19 05	rifiuti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi urbani	

19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	Piattaf.
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	Piattaf.
19 05 03	compost fuori specifica	Piattaf.
20 01	raccolta differenziata	Piattaf.
20 01 01	carta e cartone	Piattaf.
20 01 02	vetro	Piattaf.
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Piattaf.
20 01 10	abbigliamento	Piattaf.
20 01 11	prodotti tessili	Piattaf.
20 01 25	oli e grassi commestibili	Piattaf.
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	Piattaf.
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Piattaf.
20 01 39	imballaggi metallici	Piattaf.
20 01 40	metallo	Piattaf.
20 02	rifiuti di giardini e parchi (compresi rifiuti da cimiteri)	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	Piattaf.
20 02 02	terra e rocce	Piattaf.
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	Piattaf.
20 03	altri rifiuti urbani	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui della pulizia stradale	

ALLEGATO 1
TABELLA 2

limite assimilabilità (mq) 1.200 @kg./anno

	Attività produttive	Kd	mq
		media	media
1	musei biblioteche scuole associaz. luoghi di culto	4,39	273
2	cinema e teatri	3	400
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4,55	264
4	campeggi distrib. carburanti imp. sportivi	6,73	178
5	stabilimenti balneari	4,16	288
6	esposizioni autosaloni	3,52	341
7	alberghi con ristorante	11,65	103
8	alberghi senza ristorante	8,32	144
9	case di cura e riposo	9,21	130
10	ospedali	9,68	124
11	uffici agenzie studi professionali	10,615	113
12	banche e istituti credito	4,765	252
13	negozi abbigliamento calzature librerie cartolerie ferramenta beni durevoli	9,85	122
14	edicole farmacie tabaccai plurilicenze	11,93	101
15	negozi particolari filatelia tende tessuti tappeti cappelli ombrelli antiquari	5,865	205
16	banchi mercato beni durevoli	11,74	102
17	attività artigianali botteghe parrucchiere estetista	10,535	114
18	attiv. artigian. botteghe falegname idraulico fabbro elettricista	7,62	157
19	carrozzerie autofficine elettrauto	10,25	117
20	attiv. industriali con capannoni di produzione	5,33	225
21	attiv.B3 artigianali produzione beni specifici	6,705	179
22	ristoranti trattorie pizzerie osterie mense pub birrerie	62,27	19
23	mense birrerie amburgherie	51,165	23
24	bar caffè pasticcerie	41,995	29
25	supermercati pane pasta macellerie salumerie formaggi generi alimentari	19,61	61
26	plurilicenze alimentari e/o miste	17	71
27	ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	75,66	16
28	ipermercati generi misti	17,635	68
29	banchi mercato generi alimentari	42,74	28
30	discoteche night club	12,12	99

LIMITE VOLUMETRICO DI ASSIMILABILITA':

Il limite volumetrico di assimilabilità è pari a Kg. 36/mc. (kg.3 a sacco da 80 lt.) e quindi pari a 150 sacchi da lt. 80 per complessivi kg. 450.

LIMITE PONDERALE DI ASSIMILABILITA':

Il limite ponderale di assimilabilità è pari a Kg. 100/mc. (kg.8 a sacco da 80 lt.) e quindi pari a complessivi kg. 1.200 per n° 150 sacchi da 80 lt.

**RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DA UTENZE DOMESTICHE
CRITERI E MODALITA' DI CONFERIMENTO
LIMITI DI CONFERIMENTO PER FRAZIONI DIFFERENZIATE
in kg/anno per singola utenza**

Nota: i corrispettivi riportati nella presente tabella vengono stabiliti dall'Ente Gestore in funzione dell'andamento dei propri costi e delle condizioni di mercato

	quantità max	modalità conferimento		note su conferimento (limiti)
	kg./anno		piattaforma	
<i>raccolta differenziata</i>	per utenza			
carta e cartone			X	piattaforma per quantitativi superiori a 10 kg.
vetro			X	piattaforma per quantitativi superiori a 10 kg.
plastica (piccole dimensioni)			X	piattaforma per quantitativi superiori a 100 litri
altri tipi di plastica			X	piattaforma per quantitativi superiori a 10 kg.
metallo (piccole dimensioni)			X	
altri tipi di metallo			X	
legno	40		X	
rifiuti di natura organica per il compostaggio (compreso oli frittura)			X	
oli e grassi			X	
abiti			X	
prodotti tessili			X	
vernici inchiostri adesivi			X	solo come T/F
solventi			X	solo come T/F
acidi			X	solo come T/F
rifiuti alcalini			X	solo come T/F
prodotti fotochimici			X	solo come T/F
medicinali				raccolta presso farmacie
pesticidi			X	solo come T/F
batterie e pile			X	solo come T/F
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			X	solo come T/F
aerosol			X	solo come T/F
apparecchiature contenenti cfc frigo congelatori condizionatori	n° 1		X	
apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)	10		X	solo come T/F
<i>rifiuti di giardini e parchi (compresi rifiuti da cimiteri)</i>				
rifiuti compostabili	150		X	
terreno e rocce	300		X	max conferibile 1 mc./anno
altri rifiuti non compostabili inerti e detriti	50		X	max conferibile 0,5 mc./anno come detriti
<i>BENI DUREVOLI</i>				
elettrodomestici in genere			X	
frigoriferi e frigocongelatori	n° 1		X	
lavatrici			X	
stufe fornelli forni			X	
mobili di materiali vari	50		X	
mobili in legno	50		X	
serramenti in legno	50		X	
cassette in legno grezzo	30		X	
televisori	n° 1		X	
lampade al neon	10		X	solo come T/F
rifiuti ingombranti vari	20		X	

VIOLAZIONI E SANZIONI

(a'sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 22/97)

Violazione	Sanzione in euro	
	minima	massima
Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata (tossici-nocivi)	25,00	258,00
	51,00	516,00
Conferimento di rifiuti da parte di soggetti non compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento	103,00	1.032,00
Incendio di rifiuti in area pubblica (tossici-nocivi)	51,00	516,00
	103,00	1.032,00
Incendio di rifiuti in area privata (tossici-nocivi)	25,00	258,00
	51,00	516,00
Esecuzione di scritte o affissione di manifesti o adesivi sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)	10,00	103,00
Danneggiamento di attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)	51,00	516,00
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente gestore	5,00	51,00
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente gestore	5,00	51,00
Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati (tossici-nocivi)	25,00	258,00
	103,00	1.032,00
Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente gestore fuori degli orari indicati	10,00	103,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente gestore	15,000	154,00
Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente gestore per il conferimento dei rifiuti	25,00	258,00
Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico (tossici-nocivi)	51,00	516,00
	103,00	1.032,00
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	15,000	154,00
Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata	51,00	516,00
Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati	51,00	516,00

Violazione	Sanzione in euro	
	minima	massima
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico merci ovvero deaffissione di manifesti (tossici- nocivi)	15,000 41,00	154,00 413,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività (tossici-nocivi)	51,00 103,00	516,00 1.032,00
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici	25,00	258,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche (tossici-nocivi)	15,000 41,00	154,00 413,00
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti (tossici-nocivi)	51,00 103,00	516,00 1.032,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio (tossici-nocivi)	25,00 51,00	258,00 516,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi (tossici-nocivi)	25,00 51,00	258,00 516,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati	51,00	516,00
Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento (tossici-nocivi)	51,00 103,00	516,00 1.032,00
Contravvenzione all'obbligo di cui all'art. 33, comma 3	10,00	103,00
Contravvenzione all'obbligo di cui all'art. 43, comma 2	10,00	103,00
Contravvenzione all'obbligo di cui all'art. 44, comma 2	51,00	516,00
Contravvenzione all'obbligo di cui all'art. 54, commi 3 e seg.	51,00	516,00
Contravvenzione all'obbligo di cui all'art. 62, commi 2 e 3	103,00	1.032,00

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A DOMICILIO

Elenco indicativo delle tipologie di rifiuti

FRAZIONE ORGANICO COMPOSTABILE (UMIDO)

Rientrano in questa categoria i seguenti rifiuti e similari:
rifiuti organici, scarti e avanzi di cucina (purché freddi) , gusci di uova, carni e ossa, pesce e lische, frutta e verdura, fiori recisi e piccole piante, bustine di the/ camomilla, fondi di caffè, tovaglioli di carta usati, gusci di frutta secca.

CARTA E CARTONE

Rientrano in questa categoria i seguenti rifiuti e similari:
giornali, riviste, carta da lettere, scatole in cartone (schiacciate) cartoncino, cartone ondulato, sacchetti in carta.

PLASTICA

Tutti gli imballaggi elencati devono essere perfettamente puliti e senza residui di alcun tipo

Rientrano in questa categoria i seguenti rifiuti e similari:
bottiglie acqua minerale, bibite, olio, latte ecc.; flaconi/ dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt; confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti, vassoi interni con impronte); confezioni rigide e flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura ; buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati); vaschette porta uova; vaschette per alimenti, carne e pesce; vaschette/barattoli per gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; reti per frutta e verdura; barattoli per alimenti in polvere; coperchi; cassette per frutta e verdura; contenitori vari per alimenti per animali; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata; barattoli per il confezionamento di prodotti vari (cosmetici, articoli di cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici); film e pellicole da imballaggio; blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (gusci per giocattoli, per pile, per articoli di cancelleria, etc.); scatole e buste per capi di abbigliamento; gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso; reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti, buste (shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali).

VETRO E LATTINE

Tutti gli imballaggi elencati devono essere perfettamente puliti e senza residui di alcun tipo

Rientrano in questa categoria i seguenti rifiuti e similari:
tutti i contenitori in vetro anche di colori diversi, lattine per bevande e barattoli in alluminio, vaschette e fogli in alluminio per alimenti, barattoli in metallo per conserve.

FRAZIONE INDIFFERENZIATA (SECCO)

Rientrano in questa categoria i rifiuti diversi dai precedenti come stracci, carta oleata, carta sporca pannolini e assorbenti, tetrapak (cartoni del latte, del vino, etc.), cartoni dei surgelati, piatti e posate di plastica, mozziconi di sigaretta, sacchi per aspirapolvere, garze, cerotti, bastoncini netta orecchie, etc., tutto ciò che è di plastica, di piccole dimensioni, ma che non è imballaggio, ad eccezione dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata disciplinata in maniera specifica dall'art. 33 del Regolamento, quali: batterie e pile, farmaci, tubi catodici, contenitori con i simboli "T" ed "F", siringhe, toner, materiale in metallo, scarti da manutenzione del verde e materiali ingombranti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento all'art. 1

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicato sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province

Regolamento Regionale 11 aprile 1994 n. 1 - Pubblicato sul B.U.R. 14 aprile 1994, n. 14
Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, S.O.
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- Art. 63. Abrogazione di norme

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1995, n. 136, S.O.
Attuazione delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti
- Art. 163. Abrogazione

L. 13 luglio 1966, n. 615 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1966, n. 201
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Con riferimento all'art. 4

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Con riferimento all'art. 5

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261 .
Modifiche ed integrazioni D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

D.L. 31 agosto 1987, n. 361

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti - Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1987, n. 203, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, **L. 29 ottobre 1987, n. 441** (Gazz. Uff. 31 ottobre 1987, n. 255)

- Art. 1. *(Tratta dell'autorizzazione all'assunzione di mutui da parte dei comuni presso la Cassa depositi e prestiti)*
- Art. 1-bis. *(Tratta del procedimento per la presentazione alle regioni dei progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti)*
- Art. 1-ter. *(Tratta del procedimento per la presentazione alle regioni dei progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti)*
- Art. 1-quater. *(Tratta del termine e dell'esercizio delle funzioni di controllo)*
- Art. 1-quinqies. *(Tratta dello stanziamento della spesa)*
- Art. 14, comma 1. *(Tratta delle agevolazioni concesse alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti)*

D.L. 9 settembre 1988, n. 397

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, con **L. 9 novembre 1988, n. 475** (Gazz. Uff. 10 novembre 1988, n. 264)

- Art. 7. Impianti di iniziativa pubblica
- Art. 9. Personale
- Art. 9-quinqies. Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste

D.M. 29 maggio 1991 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 136.

Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicato sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27

Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province

Regolamento Regionale 11 aprile 1994 n. 1 - Pubblicato sul B.U.R. 14 aprile 1994, n. 14

Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili

Con riferimento all'art. 7

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 21. Competenze dei comuni

Con riferimento all'art. 8

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 18. Competenze dello Stato

Con riferimento all'art. 10

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- All. D. Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE

Con riferimento all'art. 12

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2000, n. 267, S.O.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 23. Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali

Con riferimento all'art. 13

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 21. Competenze dei comuni

Con riferimento all'art. 14

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 21. Competenze dei comuni
- Art. 23. Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali

Con riferimento all'art. 15

D.M. 26 giugno 2000, n. 219 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2000, n. 181
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

- Allegato 1. Tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione (elenco esemplificativo)
- Allegato 2. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (elenco esemplificativo)

L. 23 dicembre 1978, n. 833 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
Istituzione del servizio sanitario nazionale

- Art. 2. Gli obiettivi

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Allegato "D". Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE

Con riferimento all'art. 17

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 10. Oneri dei produttori e dei detentori

Con riferimento all'art. 19

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicata sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82.
Funzioni della regione e delle province

- Art. 3. Interventi regionali per la formazione, l'educazione ed il volontariato

Con riferimento all'art. 20

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 14. Divieto di abbandono

Con riferimento all'art. 26

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 10. Oneri dei produttori e dei detentori

Con riferimento all'art. 29

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 14. Divieto di abbandono

Con riferimento all'art. 31

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicata sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82.
Funzioni della regione e delle province

- Art. 5. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili

Con riferimento all'art. 33

D.M. 25 luglio 1987, n. 555 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1988, n. 15, S.O.
Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sulla classificazione e
la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione della
direttiva della commissione delle Comunità europee n. 86/431/ CEE del 24 giugno 1986

Con riferimento all'art. 34

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicata sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82.
Funzioni della regione e delle province

Con riferimento all'art. 36

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 10. Oneri dei produttori e dei detentori

Con riferimento all'art. 38

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicata sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82.
Funzioni della regione e delle province

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1982, n. 270.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/ 439 relativa alla eliminazione degli oli usati

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati

Con riferimento all'art. 39

D.M. 3 dicembre 1985 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1985, n. 305, S.O.
Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee

Con riferimento all'art. 41

L. R. 7 giugno 1980, n. 94 - Pubblicato sul B.U.R. 12 giugno 1980, n. 5
Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicata sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82.
Funzioni della regione e delle province

Con riferimento all'art. 42

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Nuovo codice della strada

Con riferimento all'art. 55

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- Art.7. Classificazione

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Con riferimento all'art. 56

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- Art. 10. Oneri dei produttori e dei detentori

Regolamento Regionale 9 gennaio 1982, n. 3 - Pubblicata sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e
smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale.

L. 29 ottobre 1987, n. 441 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1987, n. 255 .
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
- Art. 10. *(Tratta dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti)*

Con riferimento all'art. 57

D.M. 26 giugno 2000, n. 219 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2000, n. 181
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- Art. 45. Rifiuti sanitari

D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio

Con riferimento all'art. 58

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- Art. 7. Classificazione

D.M. 26 giugno 2000, n. 219 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2000, n. 181
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Con riferimento all'art. 59

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi
- Art. 5. Comitato interministeriale

D.M. 26 gennaio 1990 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1990, n. 30
Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie

Con riferimento all'art. 60

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200, S.O.
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212
- Art. 34. Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto

L. 27 marzo 1992, n. 257 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

D.M. 6 settembre 1994 - Pubblicato nella G.U. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Con riferimento all'art. 62

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

D.M. 22 febbraio 1984 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1984, n. 58.
Modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati

L. 9 novembre 1988, n. 475 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 1988, n. 284 .
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

L. R. 1 luglio 1993, n. 21 - Pubblicata sul B.U.R. 5 luglio 1993, n. 27
Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82.
Funzioni della regione e delle province

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati

Con riferimento all'art. 63

L. 24 novembre 1981, n. 689 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Modifiche al sistema penale
- Capo I - Le sanzioni amministrative

L. R. 5 dicembre 1983, n. 90 - Pubblicata sul B.U.R. 9 dicembre 1983, n. 49
Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale

L. R. 24 giugno 1984, n. 27 - Pubblicata sul B.U.R. 8 giugno 1984, n. 27
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale

Con riferimento all'art. 64

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

L. 24 novembre 1981, n. 689 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Modifiche al sistema penale
- Capo I - Le sanzioni amministrative

Con riferimento all'art. 65

L. 7 agosto 1990, n. 241 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Con riferimento all'art. 66

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Con riferimento all'art. 67

Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Art. 2. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Con riferimento all'art. 68

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302,
S.O.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)
- Art. 53. Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni